*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma*

**Anno 136° — Numero 290**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Costigliole Saluzzo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Costigliole Saluzzo (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Costigliole Saluzzo (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Antonietta Bambagiotti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Costigliole Saluzzo (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 ottobre 1995, da dieci membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cuneo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2589/13.4-Gab. del 26 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Costigliole Saluzzo (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Antonietta Bambagiotti.

Roma, 17 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno* CORONAS

95A7439

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Somma Lombardo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da tredici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Daniela Caruso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da tredici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10340/13/Gab. del 12 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Somma Lombardo (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Daniela Caruso.

Roma, 17 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

95A7440

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Luino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Luino (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Luino (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vittorio Lapolla è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Luino (Varese), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 ottobre 1995, da dodici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 10736/13 Gab. del 24 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Luino (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vittorio Lapolla.

Roma, 17 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

95A7441

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Ronco Scrivia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Ronco Scrivia (Genova), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ronco Scrivia (Genova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pasquale Gioffré è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Ronco Scrivia (Genova), al quale la legge assegna venti membri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Genova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9721/Gab. del 18 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ronco Scrivia (Genova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Gioffré.

Roma, 13 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

**95A7442**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Biccari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Biccari (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Biccari (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Tropea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Biccari (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3937.13.4/Gab. del 30 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Biccari (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Tropea.

Roma, 17 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

**95A7443**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate dal sindaco e da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Sebastiano Cento è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, dal sindaco e da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Catanzaro, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1843/105-Gab. del 30 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni della quasi totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Caterina dello Jonio (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Sebastiano Cento.

Roma, 17 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

95A7445

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1995.

**Scioglimento del consiglio comunale di Venafro.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Venafro (Isernia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Venafro (Isernia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Incollingo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Venafro (Isernia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 19 ottobre 1995, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Isernia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6927/Settore I del 26 ottobre 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Venafro (Isernia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Incollingo.

Roma, 17 novembre 1995

*Il Ministro dell'interno:* CORONAS

95A7444

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 14 novembre 1995.

**Determinazione, per l'anno 1996, della misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo dei geologi e nell'elenco speciale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto l'art. 9, lettera *g)*, della legge 3 febbraio 1963, n. 112;

Esaminata la deliberazione in data 28 settembre 1995 con la quale il Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi ha determinato per l'anno 1996 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale, per le spese del suo funzionamento;

Decreta:

È approvata la deliberazione adottata nella seduta del 28 settembre 1995 dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei geologi, allegata al presente decreto, che stabilisce, per l'anno 1996, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo e nell'elenco speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1995

*Il direttore generale:* ROVELLO

---

ALLEGATO

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 28 SETTEMBRE 1995 DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI.

*(Omissis).*

3) Esame ed approvazione del bilancio preventivo 1996;

*(Omissis).*

La riunione si apre alle ore 10. Sono presenti: Pietro De Paola, Luigi Zarotti, Vincenzo Pizzonia, Salvatore Bommarito, Oliviero Lolli.

Constatata la presenza del numero legale dei consiglieri il presidente dichiara aperta la seduta.

*(Omissis).*

3) Esame ed approvazione del bilancio preventivo 1996.

Il C.N., sentita la relazione del tesoriere dott. Presbitero, presi in esame i singoli capitoli sia in entrata che in uscita, approva con delibera n. 77/95 all'unanimità il bilancio di previsione 1996 che integralmente si allega al presente verbale e di cui fa parte integrante (allegato *A*). Le quote annuali vengono pertanto fissate come segue:

quote annuali dovute dagli iscritti all'Albo da oltre due anni: L. 140.000;

quote annuali dovute dagli iscritti all'Albo per il primo ed il secondo anno: L. 65.000;

quote annuali dovute dagli iscritti all'elenco speciale: L. 60.000.

*(Omissis).*

La seduta viene tolta alle ore 20,30.

*Il presidente:* DE PAOLA

*Il segretario:* ZAROTTI

95A7448

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 novembre 1995.

**Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1995, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005, di cui al decreto ministeriale indicato nelle premesse, sono rilasciati, in sede di emissione, nei tagli da lire cinque milioni, dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni, cinquecento milioni, un miliardo e dieci miliardi.

Vengono allestite, inoltre, stampe per la formazione di titoli da lire centomila, cinquecentomila e un milione, da rilasciare, ove occorra, in dipendenza di operazioni di tramutamento di titoli nominativi.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di venti cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le venti cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1995, a quella n. 20, di scadenza 1° aprile 2005.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca con filigrana in chiaro-scuro.

La filigrana rappresenta il «Canone delle proporzioni» nel corpo del titolo e la «Testa di giovane» in ogni cedola, entrambi di Leonardo da Vinci. Nella carta filigranata, nel corpo del titolo e nelle cedole, sono altresì inseriti quattro fili metallici in senso orizzontale.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo è racchiuso da una cornice, formata dal susseguirsi di un motivo geometrico ispirato ai «nodi leonardeschi» ed interrotta, nell'angolo superiore sinistro, da una formella recante la riproduzione di una immagine di Leonardo e nell'angolo inferiore destro da una cedola-titolo, dello stesso formato delle cedole interessi, contenente gli elementi per la lettura magnetica; nel tratto superiore orizzontale della cornice, verso destra, è ricavato uno spazio rettangolare in bianco per riportarvi la prevista numerazione, destinata anch'essa a consentire la lettura magnetica a carattere CMC 7.

Lo spazio interno alla cornice è occupato da un fondino a linee sottili, ondulate e intrecciate, su cui sono stampate, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Codice 036717», su due righe, in uno spazio rettangolare racchiuso da un filo di cornice; «Repubblica Italiana (su due righi in chiaro) - Direzione Generale - del Tesoro (sempre in chiaro) - Servizio Secondo - Buoni del Tesoro Poliennali 10,50%-1° aprile 1995/2005 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre 1994, n. 726 e D.M. 24 aprile 1995 - titolo al portatore - del capitale nominale di lire - (importo in lettere maiuscole) - fruttante l'interesse annuo lordo di lire - (importo in lettere) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759 - SERIE (segue la serie numerica) N. (segue la numerazione progressiva del titolo) - prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito - L. 87,30 per ogni 100 lire di capitale nominale - Iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1995 - Roma, 1° aprile 1995; seguono le diciture: «Il Dirigente Generale» (Piemontese), al centro, «Il Dirigente» (Marzio), sulla destra. Più in basso, spostato verso sinistra, si trova uno spazio circolare bianco privo di sottofondo, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana» in una cornicetta a perline. Immediatamente al di sotto del bollo a secco, è riportato «n. 812360 di pos. (Serie IV)».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello ornamentale racchiuso in una cornice che riproduce quella della copertina dell'opera di Leonardo da Vinci «Del moto dell'acqua» e recante in sottofondo il disegno della «Macchina di sollevamento per trasporto di materiale di scavo nella costruzione di un canale» dello stesso Leonardo, sono riportate le principali norme che regolano i buoni del Tesoro poliennali 10,50%-1° aprile 1995/2005; in basso, al centro, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta simile a quella del corpo del titolo, ma più sottile.

Nello spazio interno alla cornice, a ridosso dei lati orizzontali della stessa, sono ricavate due fasce prive di stampa, una superiore ed una inferiore, destinate alla numerazione per lettura magnetica.

Nello spazio rimanente, su fondino uguale a quello del corpo del titolo, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende:

«Direzione Generale del Tesoro - Buoni del Tesoro Poliennali - 1° aprile 1995/2005 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 23 dicembre - 1994, n. 726 e D.M. 24 aprile 1995 - cedola al (segue la data di pagabilità) - Serie N. - di lorde lire (importo in cifre) - pari a nette lire - (importo in lettere maiuscole) - per effetto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al D.L. 19 settembre 1986, - n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759».

Il numero cedolare è ripetuto due volte in due piccoli riquadri, privi della stampa del fondo, posti rispettivamente in alto a sinistra ed in basso a destra.

Al di sotto del numero cedolare che si trova in alto a sinistra, è riportato in cifre il tasso di interesse «10,50%», mentre in uno spazio quadrangolare in alto a destra, delimitato da un filo di cornice, sono disposte, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «pagabile il - (segue la data di pagabilità della cedola) - lire - (importo in cifre) - nette».

Immediatamente al di sotto, in un ulteriore piccolo spazio rettangolare, anch'esso delimitato da un filo di cornice, è riportata la leggenda «036717», relativa al codice di identificazione del prestito.

Sulla sinistra, al di sotto della leggenda «Serie», vi è uno spazio circolare bianco, privo di sottofondo, per l'apposizione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un motivo ornamentale con al centro uno spazio circolare bianco nel quale spicca il numero cedolare.

Sotto tale motivo ornamentale è riportata la leggenda «B.T.P. 10,50%-1° aprile 1995/2005».

Art. 7.

Per la stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è stata adottata una doppia colorazione, oltreché colori diversi per ciascun taglio e precisamente:

per i titoli da L. 5.000.000 in bruno seppia-bruno giallastro;

per i titoli da L. 10.000.000 in verde pisello-verde oliva;

per i titoli da L. 50.000.000 in giallo sole-giallo arancio;

per i titoli da L. 100.000.000 in blu chiaro-blu scuro;

per i titoli da L. 500.000.000 in rosso chiaro-rosso violaceo;

per i titoli da L. 1.000.000.000 in verde smeraldo chiaro-verde smeraldo scuro;

per i titoli da L. 10.000.000.000 in viola-rosso.

Le stampe di cui al capoverso dell'art. 1 del presente decreto hanno caratteristiche analoghe a quelle dei titoli degli altri tagli e le seguenti colorazioni: bruno chiaro-bruno scuro per i titoli da L. 100.000, grigio lavagna-grigio scuro per quelli da L. 500.000 e viola malva-viola scuro per quelli da L. 1.000.000.

Anche le cornici del prospetto del corpo del titolo e delle cedole presentano una doppia colorazione.

La carta filigranata del taglio da lire cinque milioni è colorata litograficamente in avorio antico; quella dei tagli da lire dieci milioni, cinquanta milioni, cento milioni e cinquecento milioni, è colorata litograficamente in giallo molto chiaro, mentre quella dei tagli da 1 e 10 miliardi è stata resa pergamenata.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione — sia araba che magnetica — la serie, le firme, la data di godimento e di rilascio ed il numero di posizione nel prospetto del corpo del titolo, nonché la serie e la numerazione nelle cedole, sono impressi tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1995

p. *Il direttore generale:* LAGONA

95A7452

DECRETO 1° dicembre 1995.

**Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto il precedente decreto ministeriale del Tesoro del 1° marzo 1992;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 27 aprile 1995, 6 luglio 1995 e 6 novembre 1995;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 16 novembre 1995;

Decreta:

Art. 1.

*Oggetto dei mutui*

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti hanno sempre specifica destinazione e possono avere per oggetto:

*a)* l'acquisizione di aree e la costruzione di opere pubbliche, da acquisire al patrimonio o al demanio dell'ente mutuatario salvo quanto previsto al quarto comma del successivo art. 2;

*b)* la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria dei beni demaniali o patrimoniali dell'ente mutuatario, purché destinati ad uso pubblico;

*c)* l'acquisizione di immobili, a condizione che siano già costruiti e che vengano destinati ad uso pubblico;

*d)* l'acquisto e la realizzazione di attrezzature dirette alla fruibilità dell'opera finanziata dalla Cassa;

*e)* l'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per gli edifici scolastici, gli uffici, le case di riposo, purché sia contestuale alla costruzione o all'acquisto dell'opera finanziata dalla Cassa;

*f)* l'acquisto di mezzi di trasporto e di automezzi speciali, destinati ai servizi dell'ente mutuatario;

*g)* gli interventi compresi negli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

*h)* altre finalità previste da norme statali e regionali.

Art. 2.

*Limitazioni al finanziamento*

1. Nell'importo da ammettere a mutuo potranno essere previste, in aggiunta a quelle dei lavori e delle forniture, esclusivamente spese per:

*a)* l'acquisizione di aree;

*b)* la progettazione, la direzione ed il collaudo dei lavori;

*c)* le indagini geologiche, geognostiche e le valutazioni di impatto ambientale;

*d)* l'IVA;

*e)* gli oneri derivanti dal rispetto degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici.

2. Il finanziamento della Cassa è precluso qualora i lavori siano stati appaltati, o gli acquisti ordinati, anteriormente alla data di concessione del corrispondente mutuo.

3. Qualora l'ente mutuatario intenda alienare — o adibire a finalità non finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti — un immobile costruito o acquisito con mutuo dell'istituto, deve preliminarmente provvedere all'estinzione del residuo debito.

4. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono essere destinate a servizi pubblici, il cui esercizio venga dato in concessione a terzi successivamente alla loro realizzazione.

Art. 3.

*Importo dei mutui*

1. L'importo dei mutui concedibili è determinato in corrispondenza:

*a)* per le opere: delle risultanze dei quadri economici dei progetti approvati e degli altri costi di cui al precedente art. 2;

*b)* per l'acquisizione di immobili: del valore riconosciuto dagli organi tecnici;

*c)* per l'acquisizione di automezzi, attrezzature e mobili: dei preventivi di spesa o dei prezzi di listino.

Art. 4.

*Atti istruttori*

1. Ai fini istruttori, ogni richiesta degli enti mutuatari dovrà essere corredata da dichiarazione del segretario dell'ente od organo corrispondente, circa l'intervenuta approvazione del progetto, ove si tratti di opere, o della quantificazione del fabbisogno finanziario, negli altri casi.

2. L'adesione di massima non costituisce impegno della Cassa alla concessione del relativo finanziamento.

3. Per la formale concessione dei mutui, in base all'adesione di massima, gli enti mutuatari dovranno produrre:

*a)* copia della deliberazione del consiglio od organo corrispondente, esecutiva a tutti gli effetti di legge, relativa all'assunzione del mutuo ed alla costituzione della garanzia;

*b)* atto di delega regolarmente notificato al tesoriere dell'ente o altro documento costitutivo della garanzia;

*c)* attestazioni e certificazioni riguardanti la procedibilità dell'operazione;

*d)* eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.

Art. 5.

*Pubblicità*

1. Gli enti mutuatari sono tenuti a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura: «Opera finanziata dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale».

2. Analoga dicitura dovrà risultare nella pubblicità delle gare effettuata attraverso la stampa.

Art. 6.

*Garanzie*

1. I mutui della Cassa depositi e prestiti possono essere garantiti:

*a)* per i soggetti pubblici: nelle forme previste dalla legge per i singoli enti mutuatari;

*b)* per i soggetti privati: mediante delegazioni sulle entrate effettive di bilancio del servizio pubblico gestito ovvero con idonee forme di garanzia fidejussoria o reale;

*c)* con provvedimento di garanzia emesso in base a legge regionale, purché sia espressamente previsto in essa che, in relazione alla garanzia prestata, la regione, nel caso di mancato pagamento della rata, da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza e senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà al pagamento della rata scaduta, aumentata degli interessi di mora, rimanendo sostituita all'ente mutuante, in tutte le ragioni di diritto, nei confronti dell'ente mutuatario.

2. È consentito agli enti mutuatari di rilasciare delegazioni di pagamento a favore della Cassa depositi e prestiti, a garanzia di mutui assunti da altri mutuatari della Cassa stessa.

3. Le delegazioni di pagamento sono sempre rilasciate «pro solvendo» e non «pro soluto», pur rimanendo il tesoriere o il cassiere, in forza delle delegazioni notificate, costituito come debitore principale delle rate di ammortamento nei confronti della Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.
*Contributi statali o regionali*

1. La garanzia dei mutui da parte degli enti mutuatari può essere sostituita, in tutto o in parte, dalla cessione di contributi in semestralità o annualità, concessi dallo Stato o dalle regioni per favorire l'esecuzione delle opere pubbliche.

2. I contributi possono essere accettati esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari all'ammortamento del corrispondente mutuo.

3. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente beneficiario in dipendenza della cessione del contributo ai sensi dei precedenti commi.

4. Con le medesime condizioni e limitazioni la Cassa depositi e prestiti potrà scontare le semestralità o annualità di contributo, concedendo all'ente beneficiario un mutuo pari al valore delle annualità stesse.

Art. 8.
*Modalità d'ammortamento*

1. I mutui sono ammortizzabili in un periodo non superiore a venti anni, mediante semestralità costanti, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di concessione dei mutui stessi.

2. Su richiesta degli enti mutuatari, l'ammortamento dei mutui può decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la formale concessione. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre.

3. Nel caso di concorso totale o parziale nell'ammortamento dei mutui da parte dello Stato o delle regioni, o per i mutui concessi agli stessi soggetti, la rata potrà essere annuale.

Art. 9.
*Interessi attivi, passivi e recupero coattivo*

1. Sulle somme erogate in conto mutuo, anteriormente alla data di inizio dell'ammortamento, sono dovuti gli interessi, al medesimo saggio di concessione, dalla data del mandato al 31 dicembre successivo.

2. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti dagli enti mutuatari, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo, cui si riferiscono, ed il loro importo sarà gravato degli ulteriori interessi, per un semestre, al medesimo tasso di concessione sulla somma dovuta.

3. Salvo norme speciali, in corrispondenza delle somme rimaste da erogare sui mutui in ammortamento viene annualmente retrocessa agli enti pagatori parte della rata di ammortamento parametrata ad un saggio di interesse pari a quello vigente per i depositi volontari.

4. Sulle somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per qualsiasi causa, in caso di ritardo nel pagamento, devono essere corrisposti gli interessi di mora, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine sino a comprendere quello dell'effettivo versamento, ad un tasso superiore di cinque punti percentuali a quello vigente per i mutui al momento della maturazione dei medesimi interessi di mora.

5. Per il recupero dei crediti di mora o delle somme dovute, oltre a procedere direttamente contro i debitori, la Cassa può estinguere i debiti scaduti ed i loro accessori mediante trattenuta sui crediti a qualsiasi titolo degli enti mutuatari.

Art. 10.
*Devoluzione*

1. È consentito l'utilizzo, in tutto o in parte, dei mutui concessi, per finalità diverse da quelle originarie, a condizione che:

*a)* si tratti di interventi finanziabili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto;

*b)* rimangano invariate le condizioni dell'ammortamento;

*c)* venga acquisita la dichiarazione del segretario od organo corrispondente concernente la minore occorrenza finanziaria.

2. Non è consentita la devoluzione di residui inferiori all'importo che verrà periodicamente determinato dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.
*Estinzione anticipata dei mutui*

1. Al di fuori di quanto previsto dal comma 3 del precedente art. 2, è in facoltà dell'ente mutuatario estinguere anticipatamente il mutuo contratto, mediante corresponsione del residuo debito.

Art. 12.
*Concessione dei mutui*

1. La concessione dei mutui viene proposta dal direttore generale al consiglio di amministrazione, valutate le risultanze istruttorie.

2. In base agli elenchi delle operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione, il direttore generale provvede alla formale concessione dei singoli mutui, mediante proprie «Determine», le quali, a tutti gli effetti, valgono come decreto di concessione.

Art. 13.
*Erogazione in conto mutui*

1. I mutui sono somministrati, in una o più volte, in relazione alla spesa effettuata dai mutuatari, su specifica richiesta del legale rappresentante dell'ente, corredata dei documenti giustificativi, vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, dal direttore dei lavori. Si prescinde dal visto ove non trattasi di esecuzione di lavori.

2. Per l'acquisizione di immobili e di aree, il documento giustificativo è costituito da copia autentica del contratto preliminare o definitivo di compravendita redatto in forma pubblica, corredata della dichiarazione dell'ufficio tecnico erariale o del capo dell'ufficio tecnico del mutuatario o, per gli enti sprovvisti di tale ufficio, da perizia giurata, attestante la congruità del valore del cespite. Nell'ipotesi del contratto preliminare, deve essere data notizia alla Cassa della stipula del contratto definitivo, entro sei mesi dal pagamento della somma in conto mutuo. Qualora l'acquisizione delle aree avvenga mediante procedura di esproprio, dovrà essere trasmesso l'atto della competente autorità regionale o dell'autorità delegata che ordina il deposito o il pagamento dell'indennità, ovvero, l'atto di accordo bonario.

3. La Cassa depositi e prestiti può richiedere qualsiasi documento integrativo, diretto ad accertare la legittimità dell'erogazione.

4. È in facoltà della Cassa sospendere ogni erogazione in conto mutuo, in caso di morosità.

Art. 14.

*Responsabilità*

1. Il rappresentante legale dell'ente mutuatario è personalmente responsabile nei confronti della Cassa depositi e prestiti, sia della corrispondenza della domanda di erogazione allo scopo del mutuo, sia della tempestiva destinazione delle somme riscosse in conto mutuo agli aventi diritto.

2. Non sono ammessi sequestri, opposizioni o altri impedimenti sulle delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari per l'ammortamento dei prestiti concessi dalla Cassa, sui prestiti stessi, nonché sui mandati di pagamento fino all'atto dell'erogazione delle relative somme, da parte dell'ente mutuatario a favore dei legittimi creditori finali, quali risultanti dalla documentazione giustificativa di spesa allegata alla domanda di somministrazione.

3. Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 197/1983, gli atti compiuti in difformità sono nulli e improduttivi di qualsiasi effetto sospensivo. La nullità deve essere rilevata d'ufficio dall'autorità giudiziaria.

4. Il visto di cui al primo comma del precedente art. 13, costituisce, nei confronti della Cassa, attestazione della corrispondenza degli atti vistati, limitatamente alla parte tecnica, alla documentazione a suo tempo trasmessa dall'ente mutuatario, per la concessione del relativo finanziamento.

5. Il rappresentante legale dell'ente è altresì tenuto ad accertare il rispetto delle forme di pubblicità di cui al precedente art. 5.

Art. 15.

*Rinunce e revoche*

1. Nel caso di rinuncia o revoca del mutuo concesso, dipendente da qualsiasi causa non imputabile alla Cassa depositi e prestiti, verranno restituite all'ente mutuatario e agli eventuali enti contributori, le sole quote capitale ammortizzate al 31 dicembre dell'anno nel quale sia stata inoltrata la rinuncia o comminata la revoca del mutuo.

Art. 16.

*Norme sostitutive*

1. Le norme contenute nel presente decreto modificano ed integrano quelle del capo secondo del titolo quarto del libro secondo del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni; della sezione seconda del titolo primo del libro secondo del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, ad eccezione degli articoli 149, 173, 174, nonché il decreto ministeriale Tesoro 1° marzo 1992

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1995

*Il Ministro* DINI

95A7453

---

DECRETO 1° dicembre 1995

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1° dicembre 1994 e 1° giugno 1995 relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1995 e scadenza 1° giugno 1996.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, sottoscritti per l'importo di L. 16.850.000.000.000;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, sottoscritti per l'importo di L. 14.196.400.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1995 e scadenza 1° giugno 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° dicembre 1995, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro

sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° giugno 1996, è determinato nella misura del 5,50%:

CCT settennali 1° dicembre 1994 emessi per L. 16.850.000.000.000, cedola n. 3;

CCT settennali 1° giugno 1995 emessi per L. 14.196.400.000.000, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.707.552.000.000 così ripartita:

L. 926.750.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1994;

L. 780.802.000.000 per i CCT settennali 1° giugno 1995,

e farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996 corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A7454

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 novembre 1995.

**Rettifica al decreto ministeriale 3 novembre 1994 riguardante il recepimento della direttiva 93/92/CEE relativa alla installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a due o a tre ruote.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 3 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 dicembre 1994, n. 152, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva del Consiglio n. 93/92/CEE del 29 ottobre 1993 relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote;

Visto il rettificativo della direttiva 93/92/CEE del 29 ottobre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 81/7 dell'11 aprile 1995;

Decreta.

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1994, relativo all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a due o a tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 284 del 5 dicembre 1994 anziché:

«... regolamento n. 53 dell'ECE/ONU (documento E/ECE/TRANS/505 Add. 61 Amend. 1)»,

leggasi:

«... regolamento n. 53 dell'ECE/ONU (documento E/ECE/TRANS/505 Add. 52 Amend. 1)».

Roma, 15 novembre 1995

*Il Ministro:* CARAVALE

95A7455

## MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 4 dicembre 1995

**Autorizzazione alla diminuzione del titolo alcolometrico volumico naturale dello spumante DOC Prosecco di Conegliano Valdobbiadene.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 823/87, del Consiglio del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, modificato da ultimo dal regolamento n. 3896/91 ed, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, e l'art. 8, paragrafo 6;

Considerato che, a norma dell'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento CE n. 823/87, si possono prevedere deroghe per quanto concerne il livello minimo imposto dagli Stati membri per la fissazione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale del V.S.Q.P.R.D.;

Considerato che l'art. 12, paragrafo 1, del regolamento CE n. 2332/92 del Consiglio del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità quali sono definiti al punto 5 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 1544/95, prevede che le partite destinate alla elaborazione di taluni vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate, la cui designazione fa riferimento ad un vitigno, possono avere un titolo alcolmetrico volumico totale inferiore a quello richiesto;

Visto il regolamento CE n. 2729/95 della Commissione del 27 novembre 1995, con il quale viene conferita all'Italia la facoltà di ridurre per la campagna 1995/96 il titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D. Prosecco di Conegliano Valdobbiadene, ivi compresa la sottodenominazione «Prosecco di Cartizze» e «Prosecco di Montello e dei Colli Asolani» e con il quale viene fissato per le partite destinate alla elaborazione degli stessi V.S.Q.P.R.D. un titolo alcolometrico inferiore a quello richiesto;

Decreta:

*Articolo unico*

Per la produzione della campagna 1995-1996:

il titolo alcolometrico volumico minimo naturale dei V.S.Q.P.R.D. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» ivi compresa la sottodenominazione «Prosecco di Cartizze», e «Prosecco del Montello dei Colli Asolani» è fissato a 8,5 vol.;

il titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla elaborazione dei sopra citati V.S.Q.P.R.D. è fissato a 8,5 vol.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

*Il Ministro:* LUCHETTI

95A7446

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 novembre 1995.

**Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Alexander» di Bologna.**

### IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI DELL'IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 6 aprile 1995 con la quale la Società Felsinee S.r.l., con sede in Bologna, via dei Mille n. 5, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di «minerale naturale» dell'acqua denominta «Alexander» che sgorga nell'ambito dell'omonimo permesso di ricerca, nel territorio del comune di Bologna, al fine della vendita dell'acqua stessa in recipienti chiusi e della sua utilizzazione sul posto per idropinoterapia e per balneoterapia;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo n. 105/1992;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1995, che tra l'altro raccomanda la sorveglianza periodica sul mantenimento delle condizioni dell'uso del suolo a monte del pozzo e sulle caratteristiche tecniche costruttive dell'opera di captazione;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale dell'acqua denominata «Alexander» di Bologna.

Art. 2.

L'acqua minerale naturale «Alexander» potrà essere posta in vendita in recipienti chiusi, con la seguente indicazione sulle relative etichette: «puo avere effetti diuretici, facilita l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

La stessa acqua minerale naturale può essere utilizzata sul posto per la idropinoterapia e per la balneoterapia nella cura delle malattie artroreumatiche e nella riabilitazione motoria.

Art. 4.

La Società Felsinee, al termine delle prime due stagioni di attività, dovrà produrre relazione clinica atta a confermare l'efficacia e l'innocuità della balneoterapia nelle indicazioni proposte.

Art. 5.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i successivi provvedimenti di competenza.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 21 novembre 1995

*Il direttore generale reggente:* D'ALBA

95A7447

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1995.

**Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extra-doganale di Livigno.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate — ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762 — le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno, abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *A)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stata stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato che il comune di Livigno, con deliberazione n. 745 del 25 settembre 1995, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che l'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Sondrio che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei prezzi, ha espresso parere di congruità sui valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973 ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1996;

Ritenuto che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in lire 350 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in lire 280 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 21 dicembre 1994;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione:

1) olio combustibile fluido:

*a)* superiore a 3' E, L. 3.160 al q.le;

*b)* fino a 5' E, L. 2.640 al q.le;

2) olio semifluido e denso:

*a)* da 5' E, fino a 7' E, L. 3.360 al q.le;

*b)* superiore a 7' E, L. 3.160 al q.le;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 350 al litro per la benzina normale e super, in lire 280 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996.

Il titolare della sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Lombardia di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 2 dicembre 1995

*Il Ministro:* FANTOZZI

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E LE MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO.

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto lire | | Aliquota % |
|---|---|---|---|
| *Olio lubrificante per autovetture.* | | | |
| *a)* Fiat multigrado 15 W/40 | 10.300 | al kg | 4 |
| Fiat VS 20 W/30-40 - Selenia | 13.400 | » » | 4 |
| *b)* Agip Sintesis | 11.000 | » » | 4 |
| Agip Supermultigrade | 10.000 | » » | 4 |
| Agip HD | 8.000 | » » | 4 |
| *c)* Esso Super Oil | 9.000 | » » | 4 |
| Esso Special Diesel | 7.500 | » » | 4 |
| *d)* Monteshell Helix | 13.000 | » » | 4 |
| Monteshell X 100 | 9.000 | » » | 4 |
| Myrina Turbo Diesel | 11.000 | » » | 4 |
| 1) TABACCHI | | | |
| 1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette | 2.500 | | 11 |
| 1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette | 3.700 | | 11 |
| 2) LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia). | | | |
| 2.1 Whisky, brandy e acqueviti non invecchiate | 17.000 | | 3 |
| 2.2 Whisky invecchiato fino a 12 anni, cognac non invecchiato e brandy riserva | 32.000 | | 3 |
| 2.3 Whisky invecchiato oltre 12 anni | 75.000 | | 3 |
| 2.4 Cognac invecchiato | 90.000 | | 3 |
| 3) ARTICOLI SPORTIVI | | | |
| 3.1 Sci da discesa professionali | 425.000 | | 3 |
| 3.2 Sci da fondo | 230.000 | | 3 |
| 3.3 Attacchi | 180.000 | | 3 |
| 3.4 Scarponi | 280.000 | | 3 |
| 3.5 Bastoncini | 32.000 | | 3 |
| 3.6 Zaini professionali | 150.000 | | 3 |
| 3.7 Zaini sportivi | 60.000 | | 3 |
| 3.8 Sci da discesa - amatoriali | 225.000 | | 3 |
| 3.9 Scarpe da ginnastica-palestra tela | 95.000 | | 3 |
| 3.10 Marsupi | 28.000 | | 3 |
| 4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione). | | | |
| 4.1 Essenze - a oncia - 30 g | 185.000 | | 4 |
| 4.2 Acque di colonia e lavande flacone da 80 a 120 g | 49.000 | | 4 |
| 4.3 Smalti, rossetti e ciprie | 15.000 | | 4 |
| 4.4 Sali da bagno, lozioni, tinture, creme dopo bagno | 16.000 | | 4 |
| 4.5 Creme per la pelle, tubetti o vasetti | 49.000 | | 4 |
| 4.6 Prodotti alcoolici, dopobarba | 19.000 | | 4 |
| 4.7 Saponi fini solidi | 10.500 | | 4 |
| 4.8 Saponi per barba e shampoo | 11.500 | | 4 |
| 4.9 Latte e tonici | 21.000 | | 4 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto lire | Aliquota % |
|---|---|---|
| 5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno). | | |
| 5.1 Macchine fotografiche professionali | 960 000 | 3 |
| 5.2 Macchine fotografiche semiprofessionali | 645.000 | 3 |
| 5.3 Macchine fotografiche da dilettante | 357.000 | 3 |
| 5.4 Dia-proiettori | 253.000 | 3 |
| 5.5 Macchine fotografiche dilett. economiche | 136.000 | 3 |
| 5.6 Videocamera compact lux | 1.575.000 | 3 |
| 5.7 Videocamera compact standard | 1.155.000 | 3 |
| 5.8 Videoregistratori lux | 840.000 | 3 |
| 5.9 Flash | 105.000 | 3 |
| 5.10 Obiettivi, binocoli, cannocchiali lux | 430.000 | 3 |
| 5.11 Obiettivi, binocoli, cannocchiali standard | 128.000 | 3 |
| 5.12 Videoregistratore standard | 500.000 | 3 |
| 6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno). | | |
| 6.1 Radio con MF standard | 72.000 | 3 |
| 6.2 Radio con MF e registratore-riproduttore standard | 240.000 | 3 |
| 6.3 Caricatori CD-cassette | 315.000 | 3 |
| 6.4 Autoradio con registratore-riproduttore standard | 240.000 | 3 |
| 6.5 Televisori in bianco e nero | 240.000 | 3 |
| 6.6 Televisori a colori fino a 15" | 360.000 | 3 |
| 6.7 Registratori | 84.000 | 3 |
| 6.8 Walkmann e riproduttori | 68.000 | 3 |
| 6.9 Ricetrasmittenti standard | 378.000 | 3 |
| 6.10 Monitor | 360.000 | 3 |
| 6.11 Compo Hi-Fi | 650.000 | 3 |
| 6.12 Televisori colori oltre 15" | 840.000 | 3 |
| 6.13 Videolettori | 300.000 | 3 |
| 6.14 Autoradio con registratore-riproduttore medio | 480.000 | 3 |
| 6.15 Valkmann + radio | 137.000 | 3 |
| 6.16 CD portatile | 310.000 | 3 |
| 6.17 Radio MF lux | 300.000 | 3 |
| 6.18 Radio MF con reg. ripr. | 480.000 | 3 |
| 6.19 Autoradio con reg. ripr. lux | 720.000 | 3 |
| 6.20 Ricetrasmittenti lux | 756.000 | 3 |
| 6.21 TV tascabile LCD | 200.000 | 3 |
| 6.22 Telefoni portatili lux | 342.000 | 3 |
| 6.23 Registratori digitali | 907.000 | 3 |
| 6.24 Telefoni portatili stand. | 120.000 | 3 |
| 6.25 Radio MF con reg. riprod. medio | 120.000 | 3 |
| 7) PELLICCERIA. | | |
| 7.1 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. lungo) | 30 000.000 | 20 |
| 7.2 Pellicce zibellino, cincillà ed ermellino (conf. corto) | 28.000 000 | 20 |
| 7.3 Pellicce di lontra e lince (conf. lungo) | 8.500.000 | 20 |
| 7.4 Pellicce di lontra e lince (conf. corto) | 5.600.000 | 20 |
| 7.5 Pellicce di visone (conf. lungo) | 7 000.000 | 20 |
| 7.6 Pellicce di visone (conf. corto) | 5.000.000 | 20 |
| 7.7 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. lungo) | 2.500.000 | 15 |
| 7.8 Pellicce di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf. corto) | 1.500.000 | 15 |
| 7.9 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. lungo) | 1.000.000 | 15 |
| 7.10 Pellicce di altre pelli pelo non pregiato (conf. corto) | 800.000 | 15 |
| 7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna cadauno | 900.000 | 10 |
| 7.12 Giubbotti in pelle di montone e similari uomo e donna cadauno | 650.000 | 10 |
| 7.13 Giubbotti, giacche in pelle cadauno | 500.000 | 10 |
| 7.14 Pelli da pelliccia al kg | 650.000 | 10 |
| 7.15 Gonne in pelle | 250.000 | 10 |
| 7.16 Pellicce sintetiche (conf. lungo) | 700.000 | 10 |
| 7.17 Pellicce sintetiche (conf. corto) | 500.000 | 10 |
| 7.18 Interni di pelliccia | 500.000 | 10 |
| 8) PELLETTERIA (cadauno). | | |
| 8.1 Valige e borsoni in tessuto | 190 000 | 7 |
| 8.2 Valige e borsoni in pelle | 350.000 | 7 |
| 8.3 Borse in pelle speciale di rettile, coccodrillo, serpente e lucertola | 650.000 | 7 |
| 8.4 Borse alta moda firmate in pelle | 320.000 | 7 |
| 8.5 Borse in renna, antilope, daino, cinghiale ed altre pelli pregiate | 210.000 | 7 |
| 8.6 Borse in pelli non pregiate | 190 000 | 7 |
| 8.7 Borse in tessuto | 95.000 | 7 |
| 8.8 Borse in tessuto plastificato firmate | 210.000 | 7 |
| 8.9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate | 98.000 | 7 |
| 8.10 Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre | 56.000 | 7 |
| 8.11 Guanti in pelle | 115.000 | 7 |
| 8.12 Guanti in altre fibre | 45.000 | 7 |
| 8.13 Cappelli in pelle | 50.000 | 7 |
| 8.14 Calzature in pelli o cuoio | 145.000 | 7 |
| 8.15 Valigie e borsoni in altri materiali | 300.000 | 7 |
| 8.16 Calzature in tessuto | 60.000 | 7 |
| 8.17 Beauticase-valigette 24h | 190 000 | 7 |
| 9) TESSUTI (a metro lineare). | | |
| 9.1 Tessuto in lana | 25.000 | 5 |
| 9.2 Tessuto in cotone | 13.000 | 5 |
| 9.3 Tessuto in lino | 25.000 | 5 |
| 9.4 Tessuto in seta | 31.000 | 5 |
| 9.5 Tessuto sintetico | 19.000 | 5 |
| 10) ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATO (a capo). | | |
| 10.1 Impermeabile per uomo | 450.000 | 3 |
| 10.2 Completo invernale per uomo | 450.000 | 3 |

| Generi soggetti al diritto speciale | Prezzi medi al minuto lire | Aliquota % |
|---|---|---|
| 10.3 Completo estivo per uomo | 350.000 | 3 |
| 10.4 Cappotto e mantella per uomo | 650.000 | 3 |
| 10.5 Cappotto e mantella per donna | 660.000 | 3 |
| 10.6 Soprabito primaverile o impermeabile per donna | 425.000 | 3 |
| 10.7 Abito completo per ragazzi | 180.000 | 3 |
| 10.8 Cappotto invernale per ragazzi | 200.000 | 3 |
| 10.9 Gonna di lana | 130.000 | 3 |
| 10.10 Gonna di cotone | 110.000 | 3 |
| 10.11 Pantaloni | 120.000 | 3 |
| 10.12 Camicie uomo | 90.000 | 3 |
| 10.13 Camicette donna | 98.000 | 3 |
| 10.14 Camicie ragazzo | 40.000 | 3 |
| 10.15 Camicette seta donna | 175.000 | 3 |
| 10.16 Giacche a vento unisex | 200.000 | 3 |
| 10.17 Completo lana donna | 250.000 | 3 |
| 10.18 Giacca e giubbotto in cotone | 300.000 | 3 |
| 10.19 Giacca e giubbotto in lana | 320.000 | 3 |
| 10.20 Cravatte, sciarpe | 50.000 | 3 |
| 10.21 Tute da sci | 280.000 | 3 |
| 10.22 Abito cotone donna | 200.000 | 3 |
| 10.23 Bluse cotone | 120.000 | 3 |
| 10.24 Giacca e giubbotto in altre fibre | 260.000 | 3 |
| 10.25 Tute sportive | 150.000 | 3 |
| 10.26 Pantaloni ragazzo | 50.000 | 3 |
| 10.27 Giacca-giubbotto ragazzo | 120.000 | 3 |
| 10.28 Giacconi lana | 450.000 | 3 |
| 10.29 Giacconi cotone | 370.000 | 3 |
| 10.30 Giacconi altre fibre | 325.000 | 3 |
| 11) MAGLIERIE E FILATI (a capo). | | |
| 11.1 Maglia, felpe, polo e gilet di cotone | 80.000 | 3 |
| 11.2 Maglia, gilet di lana | 100.000 | 3 |
| 11.3 Maglia di lana per ragazzi | 44.000 | 3 |
| 11.4 Maglia in cotone per ragazzi | 30.000 | 3 |
| 11.5 Maglia in cachemire, cammello e alpaca | 240.000 | 3 |
| 11.6 Filati di lana al chilo | 52.000 | 3 |
| 11.7 Beretti di lana | 25.000 | 3 |
| 11.8 Pantofole lana | 22.000 | 3 |
| 11.9 Cappelli cotone | 30.000 | 3 |
| 11.10 Cappelli lana | 45.000 | 3 |
| 11.11 Fasce paraorecchi | 16.000 | 3 |
| 11.12 Guanti lana | 25.000 | 3 |
| 12) BIANCHERIA (a capo). | | |
| 12.1 Pigiami e camicie da notte | 75.000 | 3 |
| 12.2 Magliette e canottiere | 28.000 | 3 |
| 12.3 Slip | 16.000 | 3 |
| 12.4 Reggiseni | 30.000 | 3 |
| 12.5 Calze lana | 15.000 | 3 |
| 12.6 Calzini uomo | 11.000 | 3 |
| 12.7 Collant | 9.000 | 3 |
| 12.8 Plaid - coperte lana | 120.000 | 3 |
| 12.9 Vestaglie | 85.000 | 3 |
| 12.10 Piumoni | 432.000 | 3 |
| 12.11 Lenzuola | 60.000 | 3 |
| 12.12 Tovaglie | 75.000 | 3 |
| 12.13 Copripiumoni | 100.000 | 3 |
| 12.14 Asciugamani | 43.000 | 3 |
| 12.15 Federe | 15.000 | 3 |
| 12.16 Boxer | 20.000 | 3 |
| 12.17 Body | 40.000 | 3 |
| 12.18 Calzamaglia | 70.000 | 3 |

95A7451

DECRETO 4 dicembre 1995.

**Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Pordenone e di Milano.**

## IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692,

nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T e dell'I.P.I.:

P.R.A. di Pordenone in data 8 settembre 1995 in occasione della festività del Santo Patrono;

P.R.A. di Milano in data 24 ottobre 1995 (dalle ore 8,30 alle ore 12) per la partecipazione del personale ad assemblea generale sulle varie problematiche dell'ente;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Pordenone in data 8 settembre 1995;

P.R.A. di Milano in data 24 ottobre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

95A7449

DECRETO 4 dicembre 1995.

**Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro, commissione tributaria di primo grado e commissione tributaria di secondo grado di Enna, direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Enna nei giorni 3 e 4 novembre 1995 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari, ufficio del registro affitti bollo e demanio, ufficio del registro atti civili di Firenze in data 6 novembre 1995 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

ufficio del registro atti giudiziari di Bari in data 8 novembre 1995 per la segnalazione della presenza di un ordigno nello stabile dove ha sede l'ufficio;

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo in data 25 novembre 1995 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

*Regione Sicilia:*

ufficio del registro, commissione tributaria di primo grado e commissione tributaria di secondo grado di Enna, direzione regionale delle entrate per la Sicilia - sezione staccata di Enna nei giorni 3 e 4 novembre 1995;

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo in data 25 novembre 1995.

*Regione Toscana:*

ufficio del registro successioni e atti giudiziari, ufficio del registro affitti bollo e demanio, ufficio del registro atti civili di Firenze in data 6 novembre 1995.

*Regione Puglia:*

ufficio del registro atti giudiziari di Bari in data 8 novembre 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1995

*Il direttore generale:* ROXAS

95A7450

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

PROVVEDIMENTO 12 dicembre 1995.

**Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati fissata per il giorno 14 gennaio 1996.**

IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA

Visto il decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488;

Rilevato che il giorno 14 gennaio 1996 sono stati convocati i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 4 della circoscrizione Puglia (che comprende alcune zone del comune di Foggia);

Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, ed ai fini della campagna elettorale relativa all'elezione suppletiva anzidetta, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi una diffusione che si estende all'area geografica interessata dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione che si estende alla stessa area;

Considerato il divieto di ogni forma di pubblicità elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni sancito, dall'art. 3, comma 6, del citato decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488;

Sentita in data 12 dicembre 1995 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nel suo ufficio di presidenza;

Dispone:

*Titolo I*

STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Art. 1.

*Offerta gratuita degli spazi di propaganda Comunicazione preventiva*

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende al comune di Foggia, che intendono diffondere propaganda per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 4 della circoscrizione Puglia, fissata per il giorno 14 gennaio 1996, sono tenuti, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

*a)* il carattere di gratuità dell'offerta;

*b)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

*c)* le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

*d)* ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi;

*e)* il domicilio eletto per ogni e qualsiasi comunicazione ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, e delle disposizioni emanate dal Garante.

3. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La tempestiva pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale.

Art. 2.

*Codice di autoregolamentazione*

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare l'equa distribuzione degli spazi disponibili tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. E' in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

### Art. 3.

*Modalità dei messaggi di propaganda*

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, i messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, secondo modalità uniformi per ciascuna testata anche per specifica collocazione, e debbono recare l'indicazione del loro committente.

## *Titolo II*

## RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

### Art. 4.

*Offerte gratuite di propaganda Comunicazione preventiva*

1. Le emittenti radiotelevisive con diffusione che si estende al comune di Foggia qualora intendano trasmettere propaganda elettorale per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 4 della circoscrizione Puglia fissata per il giorno 14 gennaio 1996 sono tenute, entro sette giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a dare preventiva notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui le trasmissioni si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

*a)* il carattere di gratuità dell'offerta;

*b)* l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi disponibili nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente presso cui il codice è registrato;

*c)* le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

*d)* ogni circostanza od elemento rilevante per la utilizzazione degli spazi di propaganda ivi comprese le condizioni temporali di prenotazione;

*e)* il domicilio eletto per ogni qualsiasi comunicazione.

2. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

3. La tempestiva trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda elettorale.

### Art. 5.

*Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda*

1. I soggetti di cui all'art. 4, sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione.

2. Il codice di autoregolamentazione deve in particolare determinare le trasmissioni complessivamente previste, ovvero gli spazi complessivamentedisponibili, per la propaganda, nel periodo elettorale.

3. Il codice di autoregolamentazione adottato ai sensi del comma 2 deve essere depositato presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente, deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro otto giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana le emittenti in ambito nazionale inviano al Garante per la radiodiffusione e l'editoria copia del codice di autoregolamentazione.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 le emittenti in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio, non richiesto, del codice di autoregolamentazione all'ufficio del Garante, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'ufficio del Garante non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

### Art. 6.

*Circuiti*

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali è considerata, ai fini del presente atto, come trasmissione in ambito nazionale; si applicano, in particolare, le disposizioni dell'art. 5, commi 3 e 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 5, comma 5.

### Art. 7.

*Modalità delle trasmissioni di propaganda*

1. Le trasmissioni di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità delle tribune elettorali definite dall'emittente (dibattiti, tavole rotonde, conferenze stampa, discorsi, confronti) secondo criteri che, in relazione ai tempi destinati alla trasmissione, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei soggetti politici interessati.

2. Le trasmissioni di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotte da un'indicazione della relativa natura e debbono avere nell'ambito del palinsesto, autonomia di programma. Gli spazi di propaganda debbono comunque essere segnalati come tali.

3. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale debbono andare in onda in identica fascia oraria. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti a far osservare, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque il rispetto, da parte dei partecipanti alle trasmissioni, dei principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 8.

*Programmi e servizi informativi*

1. Nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici e loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. E' vietata la presenza di soggetti politici o loro esponenti nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale e dalle trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici disciplinati dall'art. 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488.

2. Nei programmi e servizi di informazione elettorale le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra gli interessati nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

3. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali deve essere globalmente destinato un tempo analogo ai candidati, secondo un criterio di non discriminazione riferito sia alle fasce orarie di messa in onda sia alla distribuzione dei tempi dedicati ai diversi interessati, assicurando l'equa distribuzione del tempo, in particolare, negli ultimi giorni prima delle votazioni.

4. In ordine alle questioni trattate nei servizi e programmi di informazione, di rilievo ai fini della competizione elettorale, deve essere assicurata la rappresentazione, in modo corretto e completo, delle diverse posizioni ovvero delle diverse valutazioni e proposte di tutti i soggetti competitori. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto degli anzidetti fondamentali principi.

5. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, è vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazione di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. Registi e conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare in alcun modo influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

6. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali, politici e di costume, organizzate con la presenza di ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto del principio di correttezza e imparzialità. L'articolazione delle trasmissioni non deve essere di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. La selezione degli ospiti deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove prevista, è fatta con i medesimi criteri almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore deve curare che il pubblico mantenga un contegno adeguato ai principi di correttezza.

Art. 9.

*Conservazione delle registrazioni*

1. I soggetti di cui all'art. 4 sono tenuti a conservare la registrazione delle comunicazioni preventive di cui agli stessi articoli nonché le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni e sino a sei mesi dopo tale data.

Art. 10.

*Delega al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi per l'espletamento dei procedimenti di accertamento delle violazioni.*

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi della Puglia assicura la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvede a:

*a)* verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

*b)* presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

*c)* verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni di propaganda realizzate nelle forme della conferenza stampa;

*d)* verificare il rispetto delle disposizioni dettate dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi provvede alle contestazioni, alla istruttoria ed all'audizione degli interessati nei casi di ritenute violazioni da parte delle emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'area di competenza. In ogni singolo caso riferiscono senza indugio al Garante sull'attività svolta ai fini delle conseguenti determinazioni di questi, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente, senza indugio, al comitato medesimo, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni collaborano, a richiesta, con il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi.

*Titolo III*

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Art. 11.

*Divieto di propaganda*

1. Fermo il divieto di ogni forma di pubblicità elettorale decorrente dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda.

Art. 12.

*Sondaggi*

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, a decorrere dal ventesimo giorno precedente la data dell'elezione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata la pubblicazione o diffusione dei sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati in un periodo di tempo anteriore a quello del divieto di pubblicazione o diffusione.

2. La diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

*a)* soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

*b)* committente e acquirente;

*c)* criteri seguiti per la formazione del campione;

*d)* metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

*e)* numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

*f)* domande rivolte;

*g)* percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

*h)* date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze di voto attraverso contatti telefonici, postali, e in altra forma, direttamente con le emittenti radiotelevisive e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

Art. 13.

*Repressione delle violazioni ed interventi d'urgenza*

1. Per le violazioni delle disposizioni del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico, ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, si applicano le sanzioni previste dall'art. 14 del citato decreto-legge. Le sanzioni pecuniarie non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni indicate nel primo comma, il Garante, salvo il procedimento di irrogazione della sanzione, adotta i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al fine di ripristinare l'equilibrio della competizione elettorale ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 488, applicando, in caso di inottemperanza, le misure inibitorie e sanzionatorie di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 14.

*Organi ufficiali dei partiti*

1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e dei movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in materia di propaganda, pubblicità ed informazione elettorale.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 15.

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 1995

*Il Garante:* SANTANIELLO

95A7505

## UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la tabella XXVI-*bis* relativa all'ordinamento didattico universitario per il conseguimento della laurea in scienze dell'informazione che muta denominazione in laurea in informatica, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1992;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 7 settembre 1995;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

*Articolo unico*

All'art. 2, nell'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, la dizione «laurea in scienze dell'informazione (con sede a Cesena), durata del corso quattro anni» è soppressa e così sostituita: «laurea in informatica (con sede a Cesena), durata del corso cinque anni».

All'art. 200, primo comma, nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dopo un corso di studi della durata di quattro anni, la dizione «in scienze dell'informazione» e soppressa.

L'art. 212 relativo al corso di laurea in scienze dell'informazione (con sede a Cesena) è soppresso.

Dopo l'art. 211, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo al riordinamento del corso di laurea in scienze dell'informazione (con sede a Cesena) che cambia denominazione in corso di laurea in informatica (con sede a Cesena).

1) LAUREA IN INFORMATICA (con sede a Cesena).

Art. 212. — Il corso di laurea in informatica ha lo scopo di fornire conoscenze approfondite delle teorie e dei metodi che sono alla base dell'attività di ricerca e di progettazione nell'area dei sistemi informatici e delle loro applicazioni.

L'articolazione del corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

In attesa della entrata in vigore del regolamento didattico di ateneo le funzioni delle strutture didattiche per gli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla laurea in informatica sono esercitate dai consigli di facoltà che deliberano su proposta del consiglio di corso di laurea.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in informatica alle direttive indicate nei commi che seguono.

La durata del corso di laurea è di cinque anni. Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di una o due unità didattiche. Ogni unità didattica comprende circa 60 ore complessive di lezioni esercitazioni e sperimentazioni. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi didattici (semestri) ciascuno comprendente almeno 12 settimane di effettiva attività didattica.

Il corso di laurea è organizzato in un biennio propedeutico ed in un triennio di applicazione, comprendenti rispettivamente 20 e 24 unità didattiche. Il triennio di applicazione si articola in orientamenti indicati annualmente dalle strutture didattiche. Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono gli stessi per tutti gli studenti, mentre quelli del triennio sono in parte comuni ed in parte dipendenti dal particolare orientamento scelto.

I titoli degli insegnamenti potranno essere corredati di numeri progressivi che evidenzino il livello e/o il contenuto del relativo corso. Gli insegnamenti il cui titolo è corredato di un numero sono propedeutici a quelli di eguale titolo corredati di numero successivo, e i relativi esami devono essere sostenuti nell'ordine indicato da tali numeri. Le strutture didattiche potranno stabilire annualmente ulteriori precedenze tra gli esami sulla base dei programmi di insegnamento.

La suddivisione dei corsi è la seguente:

*Primo anno:*

architettura degli elaboratori (2 unità didattiche);

programmazione (2 unità didattiche);

laboratorio di informatica 1 (2 unità didattiche);

analisi matematica 1 (2 unità didattiche);

matematica discreta (2 unità didattiche).

L'insegnamento di laboratorio di informatica 1 e coordinato con l'insegnamento di programmazione; le prove d'esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

*Secondo anno:*

algoritmi e strutture dati (2 unità didattiche);

sistemi operativi (2 unità didattiche);

laboratorio di informatica 2 (2 unità didattiche);

analisi matematica 2 (1 unità didattica);

fisica generale 1 (2 unità didattiche);

logica matematica (1 unità didattica).

L'insegnamento di laboratorio di informatica 2 e coordinato con l'insegnamento di sistemi operativi, e le prove d'esame dei due corsi sono svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.

*Triennio di applicazione* - insegnamenti obbligatori per tutti gli orientamenti (12 unità didattiche):

basi di dati e sistemi informativi (2 unità didattiche);

linguaggi di programmazione (2 unità didattiche);

informatica teorica (2 unità didattiche);

analisi numerica (2 unità didattiche);

calcolo delle probabilità e statistica matematica (1 unità didattica);

ricerca operativa (1 unità didattica);

fisica generale 2 (1 unità didattica);

teoria dell'informazione (1 unità didattica).

I restanti insegnamenti per complessive 12 unità didattiche sono scelti nell'ambito degli orientamenti, e si distinguono in insegnamenti caratterizzanti, corrispondenti di norma a otto unità didattiche, e insegnamenti complementari per le restanti unità didattiche.

Le strutture didattiche indicheranno annualmente gli specifici orientamenti del corso di laurea, con le relative discipline caratterizzanti. Le discipline caratterizzanti di ciascun orientamento appartengono ordinariamente alle aree disciplinari previste per i corsi obbligatori oppure alle aree di telecomunicazioni, bioingegneria, elettronica, sistemi di elaborazione delle informazioni, economia e direzione delle imprese, ingegneria economico-gestionale (tabella *D*).

Ogni studente è tenuto a seguire il piano di studi di uno specifico orientamento. Le strutture didattiche indicheranno gli insegnamenti complementari che possono essere scelti dagli studenti per completare le previste 44 unità didattiche. Gli insegnamenti complementari, indicati annualmente dalle strutture didattiche, possono comprendere insegnamenti attivati dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nei settori scientifico-disciplinari sotto indicati; essi possono essere scelti anche tra altri insegnamenti impartiti nella facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, o in altre facoltà, secondo piani di studio approvati individualmente.

Indipendentemente dall'orientamento seguito, i piani di studio dovranno contenere insegnamenti caratterizzanti o complementari afferenti al settore scientifico-disciplinare di informatica per un totale di almeno 2 unità didattiche.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione del corso di laurea in informatica, è necessario che lo studente abbia superato le prove di valutazione relative ad un numero di corsi del biennio propedeutico corrispondenti ad almeno 12 unità didattiche. Sia l'esame congiunto relativo ai corsi di programmazione e laboratorio di informatica 1 che l'esame congiunto relativo ai corsi di sistemi operativi e laboratorio di informatica 2, corrispondono ciascuno a 4 unità didattiche.

Per l'ammissione all'esame di laurea è necessario aver superato le prove di valutazione relative a tutti gli insegnamenti obbligatori, quelle di insegnamenti complementari e quelle di insegnamenti caratterizzanti specifici orientamenti per complessive 44 unità didattiche. Questo computo include le quattro unità didattiche corrispondenti ai corsi di laboratorio di informatica 1 e laboratorio di informatica 2.

Gli insegnamenti e gli esami del biennio propedeutico dei corsi di diploma universitario in informatica, svolti presso questa o altre Università, sono riconosciuti per il corso di laurea in informatica se afferenti ai settori disciplinari dell'area informatica e dell'area matematica relativi al calcolo differenziale ed integrale ed ai fondamenti della matematica, discreta, salvo delibera delle strutture didattiche per l'equivalenza del nome.

La struttura didattica potrà richiedere il superamento prove di conoscenza di una o più lingue straniere.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Tutti gli insegnamenti impartiti nel corso di laurea dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente

della Repubblica che definirà i settori scientifico-disciplinari, gli insegnamenti indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* potranno essere sostituiti con insegnamenti dello stesso contenuto attivati dove è istituito il corso di laurea.

AREE DISCIPLINARI RELATIVE ALLA LAUREA IN INFORMATICA

Tabella *A*: *Area informatica*:

algoritmi e strutture dati;
architettura degli elaboratori;
basi di dati e sistemi informativi;
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica;
programmazione;
sistemi di elaborazione;
sistemi operativi.

Tabella *B*: *Area della matematica*:

sottoarea dell'algebra:
algebra;
algebra computazionale;
algebra lineare;
istituzioni di algebra superiore;
matematica discreta;

sottoarea della logica matematica:
logica matematica;
teoria della ricorsività;

sottoarea della geometria:
geometria;
geometria combinatoria;
istituzioni di geometria superiore;
matematica discreta;

sottoarea dell'analisi matematica:
analisi matematica;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi superiore;

sottoarea della probabilità:
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;

sottoarea dell'analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

sottoarea della ricerca operativa:
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
teoria dei giochi.

Tabella *C*: *Area della fisica, elettronica e cibernetica:*

sottoarea della fisica ed elettronica:
fisica;
fisica generale;
elettronica;

sottoarea della cibernetica:
apprendimento automatico;
cibernetica;
crittografia;
elaborazioni di immagini;
laboratorio di cibernetica;
metodi per il ragionamento automatico;
metodi per la rappresentazione della conoscenza;
modelli dei sistemi percettivi;
reti neurali;
teoria dell'informazione.

Tabella *D*: *Area delle telecomunicazioni:*

algoritmi e circuiti per telecomunicazioni;
comunicazioni con mezzi mobili;
comunicazioni elettriche;
comunicazioni ottiche;
elaborazione e trasmissione delle immagini;
elaborazione numerica dei segnali;
reti di telecomunicazioni;
sistemi a microonde per telecomunicazioni;
sistemi di commutazione;
sistemi di radiocomunicazione;
sistemi di telecomunicazione;
sistemi di telerilevamento;
telematica;
teoria dei segnali;
teoria dell'informazione e codici;
teoria e tecnica radar;
teoria e tecniche del riconoscimento;
trasmissione numerica.

*Area della bioingegneria elettronica:*

automazione e organizzazione sanitaria;
bioelettromagnetismo;
bioelettronica;
bioimmagini;
bioingegneria;
bioingegneria dei sistemi fisiologici;
bioingegneria della riabilitazione e protesi;
elaborazione di dati e segnali biomedici;
elettronica biomedica;

informatica medica;
modelli di sistemi biologici;
robotica antropomorfa;
sistemi intelligenti naturali e artificiali;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche.

*Area dei sistemi di elaborazione dell'informazione:*
basi di dati;
calcolatori elettronici;
fondamenti di informatica;
impianti di elaborazione;
informatica grafica;
informatica medica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
linguaggi e traduttori;
reti di calcolatori;
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione;
sistemi informativi;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine.

*Area di economia e direzione delle imprese:*
analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

*Area di ingegneria economico gestionale:*
analisi dei sistemi finanziari;
economia applicata all'ingegneria;
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
economia ed organizzazione dei servizi;
gestione aziendale;
gestione dell'informazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
organizzazione della produzione e dei sistemi logistici;
pianificazione ed organizzazione della ricerca e sviluppo;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi organizzativi;
strategia e sistemi di pianificazione.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1995

*Il rettore:* ROVERSI-MONACO

94A7481

## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 25 novembre 1995.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 639/AG del 29 giugno 1995;

Considerato che per un errore materiale risulta invertita ed errata la modifica dell'insegnamento complementare «politica monetaria in teoria e politica monetaria», anziché «teoria e politica monetaria in economia monetaria»;

Vista la necessità di modificare la denominazione a rettifica del decreto su citato;

Viste le deliberazioni del senato accademico del 13 settembre 1995, del consiglio di facoltà del 20 settembre 1995 e del consiglio di amministrazione del 28 novembre 1995 che approvano la rettifica del decreto stesso;

Delibera:

di rettificare il decreto rettorale n. 639/AG del 29 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 1995 e riguardante la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, nella parte relativa alla facoltà di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche, come segue:

«All'art. 33, secondo comma, viene tolta la IV linea:

"politica monetaria in teoria e politica monetaria"

e viene sostituita con la seguente:

"teoria e politica monetaria in economia monetaria"».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 25 novembre 1995

*Il rettore*

95A7480

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate:

*Provvedimento n. 614/1995 del 25 novembre 1995*

Specialità medicinale. «PROZAC» soluzione 60 ml.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly S p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci n. 731-733.

Modifica apportata: produttore. La produzione della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata anche presso l'officina della ditta Lilly S.A., sita in Alcobendas - Madrid (Spagna).

Sono confermate le autorizzazioni alla produzione in precedenza rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 615/1995 del 25 novembre 1995*

Specialità medicinale: «MICOTEF» 15 ovuli vaginali.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto Farmaceutico S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via dei Lavoratori n. 54.

Modifica apportata: produttore. La produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è ora effettuata presso l'officina della ditta Lamp S. Prospero S.p.a. sita in S. Prospero s/S (Modena), via della Pace n. 25/A.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 628/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «FLUIMUCIL ANTIBIOTICO» nelle preparazioni:

«IT» 1 e 3 flaconi di liof. × mg «500» AD + 1 e 3 fiale solv.;

«IT» 1 e 3 flaconi di liof. × mg «250» BB + 1 e 3 fiale di solv.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9.

Modifiche apportate: denominazione. Limitatamente alle forme di cui sopra, accanto alla denominazione del prodotto, invece della dizione «IT» è autorizzata la dizione «Iniettabile topico».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento MI n. 629/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «NAFERON» nelle preparazioni:

3 flaconi liof. 1 000.000 UI + 3 fiale solv. ml 1;

3 flaconi liof. 1 000.000 UI + 3 siringhe pre-riempite di solv. ml 1;

3 flaconi liof 3.000 000 UI + 3 fiale solv. ml 3;

1 flacone liof. 3.000 000 UI + 1 fiala solv. ml 3.

Titolare A I C : Sclavo S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1.

Modifica apportata: indicazioni terapeutiche (estensione delle indicazioni terapeutiche). Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

infezioni virali acute, recidivanti e croniche:

dermatologia, ginecologia ed urologia: lesioni da virus del papilloma (HPV): verruche piane giovanili, condilomi piani e acuminati.

Infezioni da herpes zoster localizzate o generalizzate;

epatologia: epatite cronica attiva C;

oncologia:

*a)* neoplasia intraepiteliale della cervice uterina (CIN);

*b)* versamenti pleurici neoplastici;

*c)* tricoleucemia (leucemia a cellule capellute).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

*Provvedimento n. 633/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «TROSYD» 6 bustine di schiuma dermica all'1% × g 10.

Titolare A.I.C.: Roerig Farmaceutici Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, s.s. 156, km 50.

Modifica apportata: produttore. La specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano) invece che dalla società RP Scherer S.p.a. nello stabilimento di Aprilia (Latina).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 634/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «BIMIXIN» 16 compresse flac. × ml 60 di sciroppo.

Titolare A.I.C.: Sanofi Winthrop S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Piranesi n. 38.

Modifica apportata: produttore. La specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata anche dalla società Sofar S.p.a. nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze, zona industriale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Provvedimento n. 636/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «MAVERAL» 30 cpr da 50 mg, n. A.I.C. 026102018.

Titolare A.I.C.: Farmades S p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale 00400380580.

Modifica apportata: produttore. La produzione della specialità medicinale «Maveral» 30 cpr da 50 mg è ora effettuata anche presso l'officina della ditta Solvay Duphar B.V. Olst Veerweg 12, 812 AA Weep.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Provvedimento n. 637/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «MODURETIC» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6 - 00191, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: calcio fosfato bibasico, lattosio, amido di mais, amido pregelatinizzato, gomma guar, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, riportanti la precedente composizione in eccipienti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Provvedimento n. 640/1995 del 29 novembre 1995*

Specialità medicinale: «NIMOTOP» 36 bust. monod. gran. 30 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: polivinilpirrolidone, acido citrico, sodio citrato (mono), sodio bicarbonato, sodio carbonato, aroma arancio, saccarosio, saccarina sodica, succo d'arancia secco, giallo tramonto E 110, sodio docusato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Provvedimento n. 641/1995 del 29 novembre 1995*

Specialità medicinale: «PERIPLUM» 36 bust. monod. gran. 30 mg.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330.

Modifiche apportate: composizione (limitatamente agli eccipienti). La composizione della preparazione in parola è ora la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: polivinilpirrolidone, acido citrico, sodio citrato (mono), sodio bicarbonato, sodio carbonato, aroma arancio, saccarosio, saccarina sodica, succo d'arancia secco, giallo tramonto E 110, sodio docusato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Decreto McpR n. 737/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale denominata «ZIMOSPUMA» (fibrina), nelle forme e confezioni: 1 tampone 6×6×0,15 cm, 1 tampone 6×12×0,15 cm e 30 cubetti 1×1×1 cm uso odontoiatrico.

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi n. 75, codice fiscale 00108790502.

Modifiche apportate: composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 tampone 6×6×0,15 cm contiene: principio attivo: fibrina di origine suina mg 153 (medio); eccipiente: cloruro di sodio;

1 tampone 6×12×0,15 cm contiene: principio attivo: fibrina di origine suina mg 306 (medio); eccipiente: cloruro di sodio;

1 cubetto 1×1×1 cm di peso medio mg 6 contiene: principio attivo: fibrina di origine suina mg 5,1 (medio); eccipiente: cloruro di sodio mg 0,9 (medio).

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 tampone 6×6×0,15 cm: A.I.C. n. 004496067 (in base 10) 0496Q3 (in base 32), classe: a) per uso ospedaliero (H); prezzo L. 11.900 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa della determinazione dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

1 tampone 6×12×0,15 cm: A.I.C. n. 004496079 (in base 10) 0496QH (in base 32), classe: a) per uso ospedaliero (H); prezzo L. 20.800 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 settembre 1995, n. 390, convertito nella legge 20 novembre 1995, n. 490, in attesa delle determinazioni dei prezzi sulla base delle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994 e 22 novembre 1994, sui criteri per la fissazione del prezzo medio europeo di acquisto delle specialità medicinali;

30 cubetti 1×1×1 cm uso odontoiatrico: A.I.C. n. 004496081 (in base 10) 0496QK (in base 32), classe: c).

Classificazione ai fini della fornitura:

per le preparazioni: tampone 6×6×0,15 cm e tampone 6×12×0,15 cm resta confermata la classificazione medicinale utilizzabile esclusivamente in ospedale, cliniche e case di cura - vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992);

per la preparazione: cubetto 1×1×1 cm uso odontoiatrico la classificazione è: medicinale utilizzabile esclusivamente dal medico odontoiatra - vietata la vendita al pubblico (art. 10 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza assegnati, non possono essere più venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto MTR n. 743/1995 del 27 novembre 1995*

Specialità medicinale: «METZOL» (metronidazolo) nella preparazione e confezione g 30 di gel allo 0,75%.

A.I.C. n. 028809010 (in base 10) 0VH5TL (in base 32).

Titolare A.I.C.: Irbi S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), s.s. Pontina n. 28, codice fiscale 00463740589.

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «ROZEX».

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata n. 21, codice fiscale 01539990349.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento sono ora effettuati sia dalla società Laboratoires Lederle Z.A. de Chesnes-Quest nello stabilimento sito in Saint-Quentin Fallavier (Francia), sia dalla società Laboratoires Galderma nello stabilimento sito in Zone d'Activites de Montdésir-Alby sur Chéran (Francia).

Numeri di A.I.C.: tubo × g 30 di gel A.I.C. n. 028809022 (in base 10) 0VH5TY (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le confezioni della specialità medicinale di cui al presente decreto, contraddistinte dei nuovi numeri di A.I.C., potranno essere dispensate al pubblico solo a decorrere dalla data che la nuova società titolare dell'A.I.C. comunicherà alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nella parte II ed al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

Detta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dovrà effettuarsi non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio di vendita al pubblico.

I lotti della specialità medicinale già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, potranno essere dispensati al pubblico solo fino alla data di immissione in commercio delle confezioni riportanti il nuovo titolare A.I.C. ed i nuovi numeri di A.I.C.

*Provvedimento n. 655/1995 del 29 novembre 1995*

Specialità medicinale: «NALCROM» 20 capsule 100 mg.

Titolare A.I.C.: Fisons plc - Pharmaceutical Division Loughborough, Leicerstershire, U.K. rappresentata in Italia dalla Fisons Italchimici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Modifica apportata: confezionamento. Il condizionamento primario della specialità medicinale sopracitata è ora autorizzato in blister in PVC/PVDC/Al.

Produttore: le operazioni terminali di confezionamento, blisteratura ed astucciamento della specialità medicinale sopracitata sono effettuati presso lo stabilimento della Fisons Italchimici S.p.a. sito in Pomezia (Roma) via Pontina km 29, civico n. 5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, contenenti il condizionamento primario precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Provvedimento n. 657/1995*

Specialità medicinale: «ERITROGEN» nelle forme e confezioni:

«1000» - 1 flac. liof. 1000 UI + fiala solv. × ml 1 - A.I.C. n. 027295017;

«2000» - 1 flac. liof. 2000 UI + fiala solv. × ml 2 - A.I.C. n. 027295029;

«5000» - 1 flac. liof. 5000 UI + fiala solv. × ml 5 - A.I.C. n. 027295031.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim GmbH - Sandhofer Strasse - Mannheim (Repubblica federale tedesca) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5.

Modifiche apportate: indicazioni terapeutiche: (estensione indicazioni terapeutiche): le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia associata ad insufficienza renale cronica (anemia renale) in pazienti in trattamento emodialitico. «Eritrogen» è indicato per il trattamento dell'anemia renale sintomatica in pazienti con insufficienza renale cronica non ancora sottoposti a dialisi. «Eritrogen» può essere impiegato in un programma di predonazione per incrementare la raccolta di sangue autologo, onde evitare l'uso di sangue omologo. Il trattamento è indicato in pazienti con anemia moderata (ematocrito compreso tra 33%-39%, in assenza di carenza di ferro) quando le normali procedure di conservazione del sangue siano impraticabili o insufficienti, e, in particolare:

1) nei casi di interventi chirurgici maggiori di elezione, che richiedano un elevato volume di sangue (4 o più unità nella donna, 5 o più unità nell'uomo);

2) quando di periodo necessario per ottenere il volume di sangue autologo richiesto sia troppo breve.

Di conseguenza, la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica dello specialista nefrologo, ematologo, internista, chirurgo, anestesiologo, emotrasfusionista» (art. 8 d.leg.vo n. 539/1992) .

Somministrazione: oltre alla somministrazione per via endovenosa è ora autorizzata la somministrazione per via sottocutanea.

Composizione (limitatamente all'eccipiente: «acqua per preparazioni iniettabili» contenuti nella fiala di solvente delle preparazioni da 2000 e 5000 UI) - La fiala di solvente delle preparazioni da 2000 e da 5000 UI è ora ridotta a ml 1. A dette preparazioni sono attribuiti i nuovi numeri AIC sottoindicati:

1 flacone liof. 2000 UI + fiala solv. × ml 1 uso e.v. e s.c. n. A.I.C. 027295043 (in base 10) 0U0ZB3 (in base 32);

1 flacone liof. 5000 UI + fiala solv. × ml 1 uso e.v. e s.c. n. A.I.C. 027295056 (in base 10) 0U0ZBJ (in base 32).

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati anche dalla società Boehringer Mannheim Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Monza, viale della Libertà, km 0,750.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

I lotti già prodotti, recanti gli stampati precedentemente autorizzati, le indicazioni terapeutiche precedentemente approvate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

*Decreto MTR n. 750/1995 del 29 novembre 1995*

Specialità medicinale: «LISIL» (carbocisteina) limitatamente alle forme e confezioni:

flacone da ml 150 di sciroppo per adulti.

A.I.C. n. 024990069 (in base 10) 0RUNCP (in base 32):

flacone da ml 150 di sciroppo per bambini.

A.I.C. n. 024990071 (in base 10) 0RUNCR (in base 32).

Titolare A.I.C.: Kbr S.r.l. - Kroton Biologic Researchs, con sede legale e domicilio fiscale in Crotone (Catanzaro), codice fiscale 01600080798;

Modifiche apportate: denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «Broncomucil» sciroppo per «adulti» è «Broncomucil» sciroppo per «bambini»;

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Sterling Midy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 10420170150.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento delle preparazioni di cui sopra sono ora effettuate dalla società Sterling Midy Industrie nello stabilimento sito in Herouville St. Clair (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone × ml 150 di sciroppo per adulti.

Numero A.I.C.: 029550011 (in base 10) 0W5TFV (in base 32).

Classe: c):

flacone × ml 150 di sciroppo per bambini.

A.I.C. n. 029550023 (in base 10) 0W5FG7 (in base 32).

Classe: c).

Classificazione ai fini della fornitura:

per la forma sciroppo per adulti: medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale dal banco o di automedicazione (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992);

per la forma sciroppo per bambini: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le confezioni della specialità medicinale di cui al presente decreto, contraddistinte dei nuovi numeri di A.I.C., potranno essere dispensate al pubblico solo a ricorrere dalla data che la nuova società titolare dell'A.I.C. comunicherà alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione nella parte seconda ed al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico.

La succitata pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dovrà effettuarsi non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di inizio di vendita al pubblico.

I lotti già prodotti, contraddistinti dei numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti, potranno essere dispensati al pubblico solo fino alla data di immissione in commercio delle confezioni riportanti il numero titolare A.I.C. e i nuovi numeri di A.I.C.

**95A7468**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 20 settembre 1995 la concessione mineraria per caolino, argille per porcellane e terraglia forte e terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C denominata «Sasso» in comune di Cerveteri (Roma), è rinnovata per la durata di anni venti ed è trasferita ed intestata alla società Italmineraria S.r.l., con sede in via Giulio Richard, 1 - 20143 Milano e con domicilio presso lo stabilimento di Santa Severa Nord, Tolfa (Roma).

Con decreto ministeriale 20 settembre 1995 la concessione mineraria per stagno ed associati e terre refrattarie denominata «Monte Valerio» sito in territorio del comune di Campiglia Marittima (Livorno) di cui è titolare la società Sales S.a.s., con sede in Roma, via Nizza, 11, è rinnovata per la durata di anni quindici, a decorrere dal 1° gennaio 1995, e la superficie dell'area in concessione è ridotta da Ha 120 a Ha 85.

95A7460

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Autorizzazione all'istituto professionale per i servizi commerciali e turistici «R. Gorjux», in Bari, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 711/I Sett. del 27 ottobre 1994, l'isituto professionale per i servizi commerciali e turistici «R. Gorjux» di Bari è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in diciassette computers Olivetti 826 disposta dalla famiglia Gorjux.

95A7461

### Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «De Nora», in Altamura, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 719/I Sett. del 13 gennaio 1995 l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «De Nora» di Altamura è stato autorizzato ad accettare in donazione degli strumenti di laboratorio di chimica disposta dagli ingegneri Orazio e Vittorio De Nora.

95A7462

### Autorizzazione all'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vinci», in Magenta, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Milano prot. n. 408 Div. 1ª del 19 gennaio 1995, l'istituto professionale per l'industria e l'artigianato «Leonardo da Vicni», con sede in Magenta, è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in materiale didattico del valore di L. 1.814.670 disposta dalla ditta Convivio di Arconate.

95A7463

### Autorizzazione all'istituto professionale per i servizi commerciali «E. Mattei», in Latisana, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Udine prot. n. 3056/I° del 27 maggio 1995, l'istituto professionale per i servizi commerciali «E. Mattei» di Latisana è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in un personal computer Olivetti DM280 e una stampante Olivetti DM290 disposta dall'Insiel di Trieste.

95A7464

### Autorizzazione all'istituto professionale per le attività marinare in Monopoli, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Bari prot. n. 212/I° del 23 giugno 1995, l'istituto professionale per le attività marinare di Monopoli è stato autorizzato ad accettare la donazione consistente in tre calcolatrici Logos Olivetti e un telefax disposta dalla ditta Indisud di Ariccia, una sedia ergonamica dattilo offerta dalla ditta Sistemi uffici di Monopoli ed una macchina da calcolo Olivetti offerta dalla ditta Sesam informatica S.r.l.

95A7465

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 12 dicembre 1995*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1597,14 |
| ECU | 2026,45 |
| Marco tedesco | 1103,76 |
| Franco francese | 319,97 |
| Lira sterlina | 2450,81 |
| Fiorino olandese | 986,01 |
| Franco belga | 53,694 |
| Peseta spagnola | 12,964 |
| Corona danese | 284,95 |
| Lira irlandese | 2527,95 |
| Dracma greca | 6,680 |
| Escudo portoghese | 10,517 |
| Dollaro canadese | 1160,29 |
| Yen giapponese | 15,723 |
| Franco svizzero | 1360,31 |
| Scellino austriaco | 156,89 |
| Corona norvegese | 250,24 |
| Corona svedese | 238,27 |
| Marco finlandese | 366,82 |
| Dollaro australiano | 1184,28 |

95A7515

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

### Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con deliberazione n. 549 del 22 novembre 1995, ha nominato il segretario generale dott. Arcangelo Flaminio conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580

95A7469

## UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

**Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*

istituzioni di fisica nucleare e subnucleare (C.L. fisica) - settore scientifico disciplinare: B04X.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993).

**95A7467**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 28 luglio 1995, n. 523, concernente: «Regolamento recante modalità di organizzazione e funzionamento delle commissioni straordinarie per la provvisoria gestione degli enti locali.».** (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1995).

In calce al decreto citato in epigrafe riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, prima colonna, dopo la data, dove è scritto: «*Il Ministro:* PAOLUCCI», leggasi: «*Il Ministro:* CORONAS».

**95A7514**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
**— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . . . . . **L. 385.000**
- semestrale . . . . . . . . . . **L. 211.000**

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . . . . . **L. 72.500**
- semestrale . . . . . . . . . . **L. 50.000**

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . . . . . **L. 216.000**
- semestrale . . . . . . . . . . **L. 120.000**

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . . . . . **L. 72.000**
- semestrale . . . . . . . . . . **L. 49.000**

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . . . . . **L. 215.500**
- semestrale . . . . . . . . . . **L. 118.000**

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . . . . . . . **L. 742.000**
- semestrale . . . . . . . . . . **L. 410.000**

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. | 2.750 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 134.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.500 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 87.500 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 8.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. | 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. | 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. | 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. | 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 350.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 220.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 1.550 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☏ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☏ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☏ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 0 0 9 5 *

**L. 1.300**